

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1514

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BRUNO, FAZIO, IOVENE, TURANO,
RANDAZZO, FUDA, GENTILE, PIGLIONICA, SODANO,
LORUSSO, PITTELLI, SINISI, MONGIELLO, MONTALBANO,
PAPANIA, ADRAGNA, BIANCO, TREMATERRA, BOCCIA
Antonio, ADDUCE, MAGISTRELLI, GIAMBRONE, PROCACCI,
VILLECCO CALIPARI, CASSON e ZAVOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 2007

**Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dell’Area
della Magna Grecia**

ONOREVOLI SENATORI. - Tra l'VIII ed il VII secolo a.C., coloni provenienti dalla Grecia cominciarono a stabilirsi, fondandovi diverse città, sulle coste del sud Italia, in corrispondenza delle attuali regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, arrivando sino alle Marche e al Veneto.

Verso il III secolo a.C., le colonie greche dell'Italia meridionale cominciarono a definirsi come facenti parte della cosiddetta «Magna Grecia» (Megàle Hellàs). Il riferimento si presume sia stato coniato nelle colonie stesse per mostrare la loro grandezza verso la «vecchia» Grecia. Il termine Magna Grecia si riferisce quindi alle popolazioni e alle civiltà insediatesi in quelle aree, piuttosto che ad una definita entità territoriale e politica. Le colonie, a loro volta, fondarono in Italia altre città, a partire dal III secolo a.C., prima di cominciare a declinare nel loro splendore, a causa dell'ascesa di Roma.

L'arte, la letteratura e la filosofia greche influenzarono in modo decisivo la vita di queste colonie. In particolare, le *poleis* della Magna Grecia divennero centri culturali di eccellenza, dove si raggiunse un livello di civiltà in materia di arte, architettura, ingegneria, istruzione, pari a quello della madrepatria. I coloni ellenici, infatti, dopo aver sottomesso le popolazioni indigene, stabilirono fiorenti città con sontuose biblioteche e centri di studi che formarono i più abili filosofi, letterati, dottori di tutto il bacino del Mediterraneo, consentendo a quelle popolazioni di godere di un'epoca d'oro.

Questo immenso patrimonio storico e archeologico non ha ancora trovato, a tutt'oggi, adeguata valorizzazione, a causa della mancanza di un approccio unitario orientato alla promozione di questo immenso ed unico capitale «naturale» - allocato in buona parte

nel Sud d'Italia, ma esteso anche al Centro e al Nord - in grado di valorizzarne l'interregionalità e i forti legami con tutto il Mediterraneo. Oggi la riscoperta del *Mare Nostrum*, le potenzialità turistiche dei territori interessati, il rinnovato impegno a favorire lo sviluppo del Mezzogiorno, suggeriscono al Parlamento di costruire un intervento organico che, insieme alle regioni e agli enti locali, recuperi un tessuto di fruibilità degli inestimabili tesori esistenti, riportandoli al loro antico splendore, alla loro giusta collocazione storico-culturale e alla piena accessibilità pubblica.

Il presente disegno di legge reca dunque disposizioni che favoriscano la concretizzazione di interventi finalizzati alla salvaguardia ed alla valorizzazione culturale, storica ed archeologica, museale e turistica dell'antica area della Magna Grecia, in grado anche di coadiuvare e orientare la destinazione di risorse dell'Unione europea alle regioni del Mezzogiorno.

A tal fine, si prevede innanzi tutto l'individuazione geografica dei territori ricompresi, per ciascuna regione, nella denominazione «Area della Magna Grecia» (articolo 2).

Con riferimento a tali territori si individua un articolato insieme di interventi (articolo 3), finalizzato alle seguenti attività prioritarie:

a) finanziamento, anche in concorrenza con le regioni e i comuni interessati, degli interventi per il recupero degli edifici di interesse storico, artistico e ambientale e dei beni storico-testimoniali esistenti sul territorio, per il completamento e la manutenzione delle strutture già esistenti e per la creazione di nuove strutture ricettive e turistiche, nel-

l'ambito di progetti di valorizzazione e promozione turistica di specifiche aree;

b) valorizzazione delle zone archeologiche, anche ai fini del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con particolare riguardo al completamento degli interventi già avviati;

c) sostegno agli interventi di potenziamento dell'attività museale e documentale;

d) realizzazione di interventi di indagine, manutenzione, conservazione, messa in sicurezza e incremento dell'accessibilità alla pubblica fruizione dei beni di interesse storico, artistico o ambientale esistenti sui territori interessati, di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici, imprese, privati cittadini ed enti morali;

e) sostegno alle attività di studio, informazione e comunicazione, realizzate anche attraverso la produzione di materiale cinematografico, multimediale, teatrale, e diffusione dei relativi prodotti culturali ai fini della promozione turistica e culturale del Mediterraneo;

f) finanziamento, anche in concorrenza con le regioni e i comuni interessati, dei programmi di formazione, riqualificazione e valorizzazione delle forze lavoro locale ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla presente legge, con particolare riguardo ai lavoratori precari già impiegati da almeno due anni presso gli enti pubblici e le amministra-

zioni degli enti territoriali interessati, con specifico riferimento alle attività di sorveglianza delle aree archeologiche e di ampliamento dell'accessibilità alla pubblica fruizione dei siti turistici e degli impianti museali.

Per il finanziamento di tali interventi è a sua volta istituito, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali, un fondo speciale denominato «Fondo per l'Area della Magna Grecia» con la dotazione di 45 milioni di euro per il triennio 2007-2009 (articolo 4).

Si prevede inoltre che nell'ambito del Fondo siano prioritariamente finanziati, secondo le modalità che saranno allo scopo dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, le attività e gli interventi previsti nell'ambito di specifici accordi di programma-quadro stipulati con le regioni, le province, i comuni e i soggetti privati interessati, ammettendo una specifica premialità per gli accordi e le intese che coinvolgano almeno dieci enti locali e tre regioni.

Infine, si autorizza l'erogazione, a valere sullo stesso Fondo, di trasferimenti diretti alle regioni interessate, a titolo di contributo straordinario per il cofinanziamento, nei limiti del 70 per cento, delle leggi regionali in favore dell'«Area della Magna Grecia» (articolo 5).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Nell'ambito della tutela e promozione del peculiare valore storico, culturale, ambientale e artistico dei territori nazionali e a sostegno dello sviluppo sociale ed economico del Paese, nel rispetto del riparto di competenze legislative e di funzioni amministrative di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, lo Stato riconosce, ai sensi della parte prima del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, gli antichi luoghi della Magna Grecia, come individuati ai sensi dell'articolo 2, quale patrimonio storico, culturale ed ambientale di interesse nazionale.

2. Ai fini della qualificazione della vocazione mediterranea dell'Italia, lo Stato promuove la valorizzazione turistica, il recupero, la tutela e il *marketing* territoriale dei luoghi di cui al comma 1, anche attraverso il potenziamento degli interventi pubblici già autorizzati nelle medesime aree, al fine di creare nuove opportunità di sviluppo sociale ed economico per le popolazioni interessate.

3. Per le finalità di cui alla presente legge, lo Stato promuove la stipula e l'attuazione di appositi accordi di programma con le regioni e gli enti territoriali di cui all'articolo 2.

Art. 2.

(Definizione geografica e territoriale)

1. Ai fini della presente legge, e per la qualificazione dei territori suscettibili d'intervento,

sono denominati «Area della Magna Grecia» i territori ricompresi nei seguenti comuni:

a) per la regione Calabria:

- 1) Rhegion – Reggio Calabria;
- 2) Hipponion – Vibo Valentia;
- 3) Lakroi – Locri;
- 4) Kroton – Crotone;
- 5) Kaulon – Monasterace;
- 6) Sybaris – Sibari;
- 7) Krimisa – Cirò;
- 8) Metauros – Gioia Tauro;
- 9) Akerentia – Cerenzia;
- 10) Clampedia – Amantea;
- 11) Cossa – Castiglione di Paludi;
- 12) Lagaria – Amendolara;
- 13) Pandosia – Castrolibero;
- 14) Petelia – Strongoli;
- 15) Isola Capo Rizzuto;
- 16) Temesa – Nocera Terinese;
- 17) Marina di Gioiosa;
- 18) Cerillae – Cirella di Diamante;
- 19) Sidro – Belvedere;
- 20) Medma – Rosarno;
- 21) Laos – Marcellina;
- 22) Terina – Sant’Eufemia;
- 23) Scolacium – Squillace – Borgia;

b) per la regione Campania:

- 1) Pithecusae – Ischia;
- 2) Kymai – Cuma;
- 3) Parthenope, Neapolis – Napoli;
- 4) Posidonia – Paestum;
- 5) Elea – Velia (Novi Velia);
- 6) Pixunte – Policastro Bussentino
(frazione di Santa Marina);

c) per la regione Basilicata:

- 1) Metapontion, Metapontum – Meta-
ponto;
- 2) Siris – Nova Siri;
- 3) Heraclea – Policoro;
- 4) Pistoicos – Pisticci;
- 5) Troilia, Obelanon – Ferrandina;

d) per la regione Puglia:

- 1) Taras, Tarentum – Taranto;
- 2) Kallipolis – Gallipoli;

e) per la regione Sicilia:

- 1) Naxos – Giardini-Naxos;
- 2) Zankle – Messina;
- 3) Syraka – Siracusa;
- 4) Akragas – Agrigento;
- 5) Gelas – Gela;
- 6) Katane – Catania;
- 7) Leontinoi – Lentini;
- 8) Mègara Hyblaea – Mègara Iblea;
- 9) Kamarina – Camarina;
- 10) Mylae – Milazzo;
- 11) Akrai – Palazzolo Acreide;
- 12) Himera – Imera;
- 13) Selinus – Selinunte;
- 14) Casmene;
- 15) Eraclea Minoa;
- 16) Lipari;

f) per la regione Marche: Ankon – Ancona;

g) per la regione Veneto: Adria.

Art. 3.

(Interventi)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, lo Stato riconosce come ammissibili a finanziamento i seguenti interventi prioritari, in quanto destinati all'«Area della Magna Grecia» di cui all'articolo 2:

a) finanziamento, anche in concorrenza con le regioni e i comuni interessati, degli interventi per il recupero degli edifici di interesse storico, artistico e ambientale e dei beni storico-testimoniali esistenti sul territorio, per il completamento e la manutenzione delle strutture già esistenti e per la creazione di nuove strutture ricettive e turistiche, nell'ambito di progetti di valorizzazione e promozione turistica di specifiche aree;

b) valorizzazione delle zone archeologiche, anche ai fini del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con particolare riguardo al completamento degli interventi già avviati;

c) sostegno agli interventi di potenziamento dell'attività museale e documentale;

d) realizzazione di interventi di indagine, manutenzione, conservazione, messa in sicurezza e incremento dell'accessibilità alla pubblica fruizione dei beni di interesse storico, artistico o ambientale esistenti sui territori interessati, di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici, imprese, privati cittadini ed enti morali;

e) sostegno alle attività di studio, informazione e comunicazione, realizzate anche attraverso la produzione di materiale cinematografico, multimediale, teatrale, e diffusione dei relativi prodotti culturali ai fini della promozione turistica e culturale del Mediterraneo;

f) finanziamento, anche in concorrenza con le regioni e i comuni interessati, dei programmi di formazione, riqualificazione e valorizzazione delle forze lavoro locale ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla presente legge, con particolare riguardo ai lavoratori precari già impiegati da almeno due anni presso gli enti pubblici e le amministrazioni degli enti territoriali interessati, con specifico riferimento alle attività di sorveglianza delle aree archeologiche e di ampliamento dell'accessibilità alla pubblica fruizione dei siti turistici e degli impianti museali.

Art. 4.

(Fondo per l'Area della Magna Grecia)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali, un fondo speciale denominato «Fondo per l'Area della Magna Grecia», di seguito denominato «Fondo», con la dotazione di 45 milioni di euro per il triennio 2007-2009, in ragione di 15 milioni di euro per ciascun anno.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accesso al Fondo, secondo i seguenti criteri prioritari:

a) finanziamento di attività o interventi previsti nell'ambito di specifici accordi di programma-quadro stipulati con le regioni, le province, i comuni e i soggetti privati interessati;

b) previsione di una premialità specifica per gli accordi e le intese che coinvolgono almeno dieci enti locali e tre regioni.

Art. 5.

(Cofinanziamento degli interventi regionali)

1. Ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono autorizzati, a valere sul Fondo, trasferimenti diretti alle regioni di cui all'articolo 2, a titolo di contributo straordinario per il cofinanziamento, nei limiti del 70 per cento, delle leggi regionali in favore dell'«Area della Magna Grecia», come previsti dagli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.